



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 21/08/2014

Prot. n. 257 del 18 SET. 2014

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della UIC (Imposta Comunale Unica) – Regolamento tassa sui Servizi Indivisibili. TA.SI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **ventuno** del mese di **Agosto**, alle ore 12,20, nella sala Consiliare, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato ai sensi dell'art.15 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco, sig. Palma Domenico.

All'adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri per il presente oggetto:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
1- PALMA DOMENICO /Sindaco	X		7- VENDITTI SERGIO		X
2- PANELLA GIOVANNI	X		8- DI GIANFILIPPIO DOMENICO		X
3- GALLESE ANTONELLO	X		9- CHERUBINI CAMILLO		X
4- TERRAMANO RAIMONDO	X		10- DE ROSA MARIVERA		X
5- ANGELUCCI ANGELUCCI OLGA ANTONELLA	X		11- GIOVANNONE GIORGIO		X
6- PATIERNO SALVATORE	X				
			TOTALE	6	5

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Assunta D'Agostino

Consiglieri Presenti n. 5 (più il Sindaco)

Consiglieri assegnati n° 10 (più il Sindaco) - in carica n° 10 (più il Sindaco).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

L'Assessore esterno Emilia Verdecchia senza diritto di voto è entrata alle ore 12,30.

I consiglieri Venditti- De Rosa e Giovannone sono usciti alle ore 12,52

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Assunta D'Agostino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come in **allegato n. 1**, avente ad oggetto: “**Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della UIC (Imposta Comunale Unica) – Regolamento tassa sui Servizi Indivisibili. TA.SI.**”

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica (**in calce** alla proposta);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs 267/00 in ordine alla regolarità contabile (**allegato n. 2**);

Visto il parere dell’organo di Revisione sul Regolamento relativo al Regolamento Comunale dell’UIC. (**allegato n. 3**);

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale (IUC) tassa sui servizi indivisibili TASI (**allegato n. 4**)

Udita la relazione del Vice Sindaco Assessore al Bilancio Dott. Giovanni Panella che legge la proposta di deliberazione e puntualizza che le proposte di approvazione dei Regolamenti sono tutte munite dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole del Revisore dei Conti.

Considerato che non ci sono interventi si passa alla votazione in forma palese e per alzata di mano.

Presenti e votanti n. 6

Voti favorevoli: unanimità.

Il Consiglio Comunale con il risultato della votazione sopra indicato

DELIBERA

5. Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale delle disposizioni del presente provvedimento.
6. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC)- Regolamento Tassa sui Servizi Indivisibili TA.SI..
7. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2014.
8. Di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dalla legge 147/2013.

In continuazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione favorevole unanime resa altresì in forma palese e per alzata di mano, su n. 6 presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/00.




IL SEGRETARIO COMUNALE
D. Agostino

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Provincia di L'Aquila

Allegato alla R.E.F.
delibera P.C. n. 26
del 21 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assunta D'Agostino



Ufficio: TRIBUTI

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Comunale Unica)- Regolamento Tassa sui Servizi Indivisibili. T.A.SI:

Proposta di deliberazione

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata dal decreto legge del 6 marzo 2014 n.16, convertito in legge 2 maggio 2014 n.68, è stata istituita, l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e, infine, della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto che l'art.703 della legge 147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto che l'art.704 della stessa legge 147/2013, ha abrogato l'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che istituiva la tassa sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l'anno 2013;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di approvare un regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni e per quanto riguarda la componente IMU, lasciando salva la disciplina approvata con Regolamento del Consiglio comunale n.43 del 29.10.2012 e successive modificazioni, intendendosi abrogate le norme che sono in contrasto con la legge 147/2013, modificata dal decreto legge del 6 marzo 2014 n.16, convertito in legge 2 maggio 2014 n.68:

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a "disciplinare con regolamento le

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC – regolamento Tassa sui Servizi indivisibili TA.SI. allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art.27, comma 8 della Legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D,Lgs 18.08.2000, n.267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale delle disposizioni del presente provvedimento
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC)-Regolamento Tassa sui Servizi Indivisibili TA.SI.;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2014;
4. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dalla legge 147/2013.

Luco dei Marsi, 11/08/2014

REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Sorge


Allegato alla n° 1
delibera C.C. n° 26
del 21 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assunta Di Agostino

REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott. Antonio Sorge)



Allegato al ~~_____~~ n° 2
delibera ~~_____~~ n° 26
del ~~_____~~ 21 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assunta Di 



Allegato alla № 3
delibera CC. n. 28
del 21 AGO 2014

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DELL'AQUILA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
relativo al
REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C.

REGOLAMENTO per la DISCIPLINA del TRIBUTO
- T.A.S.I. -

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assunta Di Agostino


La sottoscritta Mazzocchi Felicia, iscritta nel registro dei Revisori legali dei conti n. 66520, nominata Revisore dei Conti Unico del comune di Luco Dei Marsi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 luglio 2012, esercitando la sua funzione nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 267/2000,

premessi

- Che con la legge di stabilità 2014 (n. 147/2013 del 27 dicembre 2013) è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale – più avanti denominata I.U.C. – che attiene agli immobili esistenti nel territorio comunale ed ai servizi che l'Ente eroga ai propri cittadini;
- Che la I.U.C. si compone:
 - dell'imposta municipale propria - IMU - che è di natura patrimoniale ed è determinata sul presupposto della proprietà dell'immobile,
 - della Tassa sui Servizi Indivisibili - T.A.S.I. - che è determinata a carico del proprietario dell'immobile e dell'utilizzatore secondo le disposizioni di legge,
 - della Tassa sui Rifiuti – TARI – a copertura dei costi che l'ente sostiene per l'erogazione dello specifico servizio;
- Che per la T.A.S.I. , di nuova introduzione ai sensi del comma 675 della Legge 147/2013, è proposta l'adozione di apposito regolamento per la disciplina del tributo nei termini di legge da deliberare in sede di Consiglio Comunale;
- Che, in merito ai pareri richiesti all'Organo di Revisione dell'Ente, con il Decreto Legge n. 174 /2012 del 10 ottobre 2012, le previsioni di cui all'art 239 T.U.E.L. sono state ampliate

come segue: "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di regolamento citate,

tanto premesso,


esprime parere favorevole in ordine alla proposta di adozione del regolamento T.A.S.I. dando atto della rispondenza alle previsioni di legge ivi contenute.

In merito alla imminente applicazione e determinazione dei tributi in sede di bilancio di previsione 2014 al fine di conseguire la necessaria congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni ed in considerazione della ulteriore riduzione dei trasferimenti attesi dallo Stato centrale, si raccomanda di tenere debitamente conto di tutti gli elementi di costo diretti e indiretti per la formazione delle tariffe.

Luco Dei Marsi, 20 agosto 2014

L'ORGANO DI REVISIONE

DR.SSA FELICIA MAZZOCCHI



Allegato alla no. 3
delibera Cl. no. 28
del 21 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Assunta D'Agostino





Allegato alla ME 4
delibera R.C. nr 26
del 21 AGO 2014

Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa [firma]


Regolamento
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21 AGO 2014

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Servizi indivisibili
- Art. 7 - Aliquote
- Art. 8 - Riduzioni
- Art. 9 - Detrazione per abitazione principale del possessore
- Art. 10 - Dichiarazione
- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Accertamento
- Art. 13 - Rinvio
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15.12.1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 -Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 4 - Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.
6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Antonia D'Agostino



7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati simili. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 6 - Servizi indivisibili

1. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili, l'ammontare dei costi dei servizi e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.


Art. 7 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
 - tipologia e destinazione dell'immobile;
 - settore di attività;
 - ubicazione degli immobili.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 8 - Riduzioni

1. La TASI è ridotta in relazione alle seguenti fattispecie in funzione dello svolgimento del Servizio rifiuti:
 - a) abitazioni che usufruiscono ai fini TARI della riduzione prevista dall'art. 25 del relativo Regolamento (non raggiunte ancora dal servizio porta a porta): riduzione del 30 (trenta) per cento;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 (venti) per cento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Assunta Di Agostino



2. La riduzione di cui alla lettera a) deve risultare dalla dichiarazione presentata ai fini TARI.
3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

Art. 9 - Detrazione per abitazione principale del possessore

1. A favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a:
 - € 15,00 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze con rendita catastale fino ad euro 270,00 ed euro 25,00 per abitazioni principali e per le relative pertinenze con rendita catastale superiore ad euro 270,00;
2. La detrazione di cui al commi 1 è rapportata ad anno e spetta proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.
3. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire altre detrazioni o misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Art. 10 - Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 36 del relativo regolamento.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 11 - Versamenti

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.
2. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 5 dell'articolo 3:
 - a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna D'Agostino

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10,00 (dieci) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 12 - Accertamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
 - a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
 - b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27.12.2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296;
 - l'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02.05.2014, n. 68;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa *Assunta D'Agostini*

Letto e sottoscritto;

IL SINDACO
f.to Domenico Palma

IL CONSIGLIERE
f.to dott. Giovanni Panella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- **CHE la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 8 SET. 2014
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (N. 438 Reg. Pub.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

- **CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il :**

8 SET. 2014

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/00);



Li

8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Luco dei Marsi, li 8 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Assunta D'Agostino